

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

MOZIONE N. 6

I primi 9 commi dell'Art. 5 riguardano la scansione temporale per la presentazione delle proposte di deliberato all'Ufficio di Presidenza, la pubblicazione sul sito internet, la trasmissione delle stesse alla Commissione Verifica Poteri, la nuova trasmissione all'Ufficio Presidenza e la nuova pubblicazione sul sito internet.

La scansione temporale attualmente prevista è talmente ampia che vi è rischio che il termine per la pubblicazione delle proposte deliberative da porsi in votazione venga a scadere dopo che sia terminato il congresso stesso

Appare pertanto opportuno procedere alla rimodulazione di tale scansione temporale riducendo i tempi a disposizione dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Verifica poteri e le modalità di trasmissione della documentazione.

Si propone pertanto di ridurre la scansione temporale attualmente prevista con previsione di minori tra un'attività e l'altra prevedendo che le comunicazioni avvengano esclusivamente in via telematica.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

“ ART. 5 (Deliberati del Congresso)

1. Il Congresso adotta i propri deliberati con specifiche votazioni all'esito del dibattito sui singoli temi all'ordine del giorno.
2. I deliberati congressuali sono adottati sulla scorta di proposte articolate, specifiche, e chiaramente pertinenti, per contenuto e dispositivo, ai temi congressuali.
3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congressuale è sottoscritta digitalmente dal presentatore e da questi trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza non oltre **le ore 24:00 del** # trentesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale.
4. L'Ufficio di presidenza, entro i ~~tre~~ **due** giorni successivi, cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso di ogni proposta di deliberato pervenuta numerandola e/o denominandola al fine di consentirne la conoscenza e la successiva adesione da parte dei Delegati.
5. Ogni Delegato può aderire alla proposta di deliberato con espressa dichiarazione sottoscritta digitalmente e trasmessa, **non oltre le ore 24:00 del** #quindicesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza, ~~ovvero con altro mezzo telematico da quest'ultimo ritenuto idoneo.~~
6. **il giorno successivo** ~~Entro tre giorni successivi~~ alla scadenza del termine di cui al comma 5, l'Ufficio di presidenza trasmette alla Commissione verifica poteri le proposte di deliberato e le dichiarazioni di adesione pervenute.
7. La Commissione verifica poteri entro i **tre** ~~sette~~ giorni successivi verifica che le dichiarazioni di adesione provengano da Delegati congressuali e rimette il verbale della seduta all'Ufficio di presidenza che, entro i **tre** ~~sette~~ giorni successivi si pronunzia sull'ammissibilità delle proposte di deliberato pervenute.
8. Sono dichiarate ammesse le proposte di deliberato che abbiano ricevuto la dichiarazione di adesione di almeno trenta Delegati appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi.
9. L'Ufficio di presidenza, **entro i due giorni successivi** ~~i tre giorni successivi~~ alla delibera di ammissione di cui al comma precedente, cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse.

10. Nell'ipotesi di sessioni successive, di cui all'art. 3, comma 7, le proposte di deliberato, a pena di inammissibilità, sono presentate in forma cartacea entro le tre ore successive dall'inizio dei lavori con la sottoscrizione di almeno cinquanta Delegati appartenenti ad almeno dieci Ordini diversi.

11. L'Ufficio di presidenza può procedere all'accorpamento di più proposte di deliberato che riguardino lo stesso tema previo il consenso dei presentatori di ciascuna delle proposte di deliberato in questione e di almeno metà più uno dei Delegati che vi hanno aderito; in difetto l'accorpamento sarà consentito solo previa approvazione da parte di almeno la metà più uno dei Delegati partecipanti al voto.

12. I deliberati congressuali, sottoposti all'assise congressuale, sono approvati a maggioranza dei presenti all'esito di votazioni le cui modalità sono stabilite dall'Ufficio di presidenza il quale ne cura, senza indugio, la pubblicazione sul sito del Congresso e la trasmissione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia parlamentari, al Ministro della Giustizia ed agli organi di informazione. Nell'ipotesi di sessioni successive, di cui all'art. 3, comma 7, detti adempimenti sono curati dall'Organismo Congressuale Forense di cui al successivo art. 6.